

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE
DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI, AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 13,
DELLA LEGGE N. 249 DEL 31.07.1997**

Il presente Regolamento intende tutelare le zone del territorio comunale a maggior pregio
architettonico, storico, ambientale e paesaggistico dalla posa di antenne per la ricezione dei segnali
televisivi
via satellite (c.d. parabole).

INDICE

[Articolo 1](#)
[Articolo 2](#)
[Articolo 3](#)
[Articolo 4](#)
[Articolo 5](#)
[Articolo 6](#)
[Articolo 7](#)

Articolo 1

Gli immobili di nuova costruzione o soggetti a totale ristrutturazione edilizia, composti da più unità immobiliari, devono avvalersi, per la ricezione dei programmi radiotelevisivi satellitari, di antenne collettive (c.d. parabole).

Articolo 2

L'installazione di antenne satellitari, singole o collettive, sugli immobili

- vincolati ex lege 1089/39
- sottoposti alle disposizioni di cui alle Leggi 1497/39 e 431/85
- ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale classificate dal P.R.G. zone territoriali omogenee di tipo A/1, A/2, A/3 e A/4

deve avvenire nel rispetto dei caratteri paesaggistici propri dei luoghi tutelati e dei caratteri storico-ambientali degli edifici sui quali è prevista l'installazione stessa.

Su tali immobili é vietata l'installazione di antenne satellitari, singole o collettive, sulle falde di copertura, sulle facciate e sugli sporti (balconi, terrazze, poggioli, finestre, torrette e camini, ecc.) che prospettano su spazi pubblici (strada, piazza, aree di uso pubblico).

Le antenne satellitari devono essere collocate sulla falda di copertura che prospetta su aree/cortili interni (versante opposto agli spazi pubblici di cui sopra), rispettando il profilo del tetto, ossia senza che le stesse sporgano oltre il punto più alto del tetto (colmo).

Articolo 3

Qualora il posizionamento di antenne satellitari secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2 non sia tecnicamente possibile o comporti un'insufficiente ricezione dei programmi televisivi, le antenne satellitari potranno essere collocate sulla falda del tetto latistante gli spazi pubblici, ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderle visibili dai sottostanti spazi pubblici.

E' facoltà del Dirigente dell'Area Urbanistica di autorizzare, in base a comprovati motivi e sentita la commissione edilizia, soluzioni tecniche diverse rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e storico-ambientali di cui al precedente art. 2.

Per gli immobili diversi da quelli contemplati al precedente art. 2, le antenne satellitari, singole o collettive, devono essere installate sulle coperture degli edifici, essendone esclusa la posa sulle facciate e/o sugli sporti in genere, che prospettano su spazi pubblici., nonché sulle aree di pertinenza degli edifici.

Articolo 4

E' vietata l'installazione di antenne satellitari collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-ambientale, nonché in contrasto con i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi interessati.

Articolo 5

Le antenne satellitari devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 e delle norme sulla compatibilità elettromagnetica.

Articolo 6

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si estendono anche alle antenne satellitari installate dopo l'uno Agosto 1997.

In tal caso i proprietari degli immobili interessati dovranno conformare l'installazione delle antenne satellitari esistenti alle disposizioni del presente Regolamento entro e non oltre il 31.12.2000.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 1089/39, 1497/39, 431/85, l'installazione di antenne satellitari in difformità dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, sempreché il fatto non comporti la rimozione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi vincolati e/o tutelati ex lege, é soggetta ad una sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000.